

**Dott. GIUSEPPE BIANCHI**

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE  
28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

*Circolari per la clientela*

**OGGETTO:**

**Proroga sospensioni fiscali per aprile e maggio**

Il **Decreto Liquidità** approvato dal Governo il 6 Aprile, stando alle bozze in circolazione in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la **sospensione** dei versamenti delle ritenute e Iva per i mesi di **aprile** e **maggio** 2020 legata all'andamento dei ricavi e al ricorrere delle seguenti condizioni:

- per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente (2019 per i soggetti "solari") a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una **diminuzione** dei ricavi o dei compensi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per gli stessi soggetti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro nello stesso periodo, occorre una **diminuzione** dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In tale circostanza, sono rinviati al **30 giugno 2020** i versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;
- alla liquidazione dell'IVA di marzo;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del DPR 600/73 e sulle provvigioni di cui all'art. 25-bis.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Alle stesse condizioni, cioè se i ricavi e compensi conseguiti nel mese di **aprile** 2020 saranno inferiori del 33% (50%) di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione dei versamenti di **maggio**.

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi si conosce, l'aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai **ricavi e ai compensi** da determinare per le imprese in contabilità ordinaria in base al principio di competenza con conseguenti scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza pluri-mensile). Meglio sarebbe stato far riferimento al fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di facile controllo.

Si segnala, da ultimo, che lo schema di decreto fa salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, ad esempio, per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**Giuseppe Bianchi**